

COMUNE DI OSTELLATO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

**-Approvato con delib. C.C. n. 32 del 20.5.2005
-Modificato con delib. C.C. n. 88 del 20.12.2011
-Modificato con delib. C.C. n. 79 del 26.11.2014**

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1-Oggetto del regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale, per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38 comma 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 2-Luogo delle adunanze consiliari

- 1 Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita presso la residenza municipale in Piazza della Repubblica 1, Ostellato.
- 2 Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito e motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
- 3 Il luogo della riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del comune.
- 4 All'esterno del luogo della riunione dovranno essere esposti, oltre al gonfalone del Comune, la bandiera nazionale e quella dell'Unione Europea così come previsto dall'art. 38, comma 9 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 3-Funzioni rappresentative

- 1 E' diritto dei consiglieri comunali partecipare alle celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.
- 2 Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare composta dal presidente del consiglio o dal vicepresidente del consiglio e da una rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
- 3 La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio sentiti i capigruppo.

Art. 4-Maggioranza e minoranza

- 1 Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in liste che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
- 2 Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

Art. 5-Presidenza del consiglio comunale

- 1 Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio comunale.
- 2 Le funzioni vicarie del presidente del consiglio comunale sono esercitate da un vicepresidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 1 dello statuto.

Art. 6-Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale

- 1 Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2 Il presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; precisa e pone i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 3 Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI-RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 7-Costituzione dei gruppi consiliari

- 1 I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo del gruppo al quale intende aderire.
- 2 Ciascun gruppo è costituito da almeno un consigliere.
- 3 I singoli gruppi, nel corso della prima seduta successiva all'elezione del nuovo consiglio comunale, devono comunicare il nome del proprio capogruppo al segretario comunale, il quale provvede senza indugio a darne comunicazione al presidente del consiglio comunale eletto. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato capogruppo per la maggioranza il consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze individuali, esclusi il candidato a sindaco e gli assessori, per le minoranze i candidati a sindaco non eletti. In caso di assenza del capogruppo alla seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti del gruppo presenti.
- 4 Qualora più consiglieri non intendano aderire a nessun gruppo oppure non vogliano costituire un gruppo costituito da un solo membro, possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo, il cui nominativo va tempestivamente comunicato al presidente del consiglio.
- 5 Per lo svolgimento della propria attività istituzionale e di riunioni anche pubbliche, ogni gruppo può avvalersi dei locali disponibili della residenza municipale, oppure di altri locali di proprietà comunale decentrati, facendone richiesta all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 8-Conferenza dei capigruppo

- 1 La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
- 2 La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
- 3 La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale o dal vicepresidente. Alla riunione partecipa il Sindaco o Assessore da questi delegato e, se richiesto dal presidente, il segretario comunale ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
- 4 Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.
- 5 I consiglieri comunali lavoratori dipendenti facenti parte della conferenza dei capigruppo hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della conferenza per la loro effettiva durata, secondo quanto disposto dall'art. 79 comma 3 del D. Lgs. 267/ 2000.

Art. 9-I consiglieri

- 1 I consiglieri entrano in carica all'atto di proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, oppure, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
- 2 Nella prima adunanza successiva all'elezione, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per gli eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 3 Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenza dopo gli eletti, previo accertamento delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 10-Dimissioni

- 1 Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma del T.U. 18 agosto 2000 n.267/2000.
- 2 Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione ed immediatamente efficaci. La surrogazione viene effettuata entro il primo consiglio comunale successivo alla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 11-Decadenza

- 1 Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini previsti dall'art. 69 del D. Lgs. 267/2000, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi degli artt. 55 e ss. del D. Lgs. 267/2000.
- 2 I consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo da presentarsi al presidente, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente, sentito il segretario comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere comunale interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ad informare quest'ultimo dell'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire eventuali documenti probatori entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. Scaduto tale termine, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione scritta, il consiglio esamina tali giustificazione ed infine delibera sulla decadenza del consigliere. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole dei consiglieri assegnati.
- 3 La giustificazione da parte del consigliere assente può essere trasmessa al presidente attraverso il capogruppo durante l'adunanza oppure entro cinque giorni dalla stessa attraverso l'ufficio protocollo del Comune. Ricorrendo particolari esigenze di urgenza o di difficoltà, il consigliere impossibilitato a partecipare alla

seduta del consiglio, può informare della sua assenza anche telefonicamente o in via telematica il presidente, fatto salvo l'obbligo per il consigliere di trasmettere attraverso l'ufficio protocollo la giustificazione entro il termine di cui sopra. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia o altri gravi motivi giudicati tali dal consiglio.

- 4 La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'inesistenza delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del surrogante.
- 5 Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al presidente del consiglio, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il presidente ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza successiva alla richiesta inoltrata dal consigliere.

Art. 12-Sospensione dalle funzioni

- 1 I componenti del consiglio comunale possono essere sospesi dalle funzioni dal prefetto quando sussistono i motivi di cui all'art. 142 D. Lgs. 267/2000 o quelli previsti dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 267/2000.
- 2 Il sindaco, ricevuta la copia del provvedimento prefettizio informa il presidente del consiglio il quale entro dieci giorni dalla ricezione convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Nella stessa seduta si procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora intervenga la decadenza, si procede alla surrogazione a norma delle leggi vigenti e degli articoli precedenti del presente regolamento.
- 3 Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune sia in enti ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
- 4 Nel periodo di sospensione, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, i consiglieri sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 13-Costituzione delle commissioni consiliari

- 1 In attuazione dell'art. 14 dello statuto comunale, è facoltà del consiglio comunale, su proposta della giunta comunale o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, istituire commissioni consiliari con il compito di approfondire lo studio e di raccogliere documenti su problemi di interesse generale o specifico della comunità. A questo scopo si distinguono le commissioni permanenti, consultive straordinarie di studio, di inchiesta-controllo e garanzia.
- 2 All'atto di istituzione della commissione, il consiglio determina il numero dei componenti, le competenze, l'oggetto, i poteri e qualora non si tratti di commissione permanente, la cui durata è pari a quella del mandato, la durata dei lavori.
- 3 Le commissioni vengono costituite con criterio proporzionale, assicurando la presenza di almeno un consigliere per gruppo.
- 4 E' ammessa la possibilità, per ciascun consigliere, di fare parte di più commissioni.
- 5 Salva diversa deliberazione del consiglio comunale, ogni commissione non potrà essere costituita da un numero superiore a cinque consiglieri.

Art. 14-Votazione delle commissioni

- 1 Il consiglio comunale procede all'elezione dei commissari attraverso l'indicazione nominativa dei singoli gruppi, facendo salvo il disposto ex art. 13 comma 3 del presente regolamento.
- 2 Nel caso di dimissioni o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un commissario, il consiglio comunale procede alla sostituzione secondo quanto previsto dal precedente comma.

Art. 15-Presidenza delle commissioni

- 1 Le commissioni consiliari eleggono nel proprio seno il presidente a maggioranza dei suoi membri; allo stesso modo ne possono disporre la revoca.
- 2 Ai sensi dell'art. 14 comma 1 dello statuto comunale, la presidenza delle commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo è inderogabilmente attribuita ad un consigliere appartenente ad un gruppo di opposizione.
- 3 In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, la presidenza è esercitata dal commissario che ha ricevuto più preferenze nell'elezione al consiglio comunale.
- 4 Il presidente, previo parere del segretario comunale, nomina il funzionario comunale con funzioni di segretario e di raccordo con gli uffici comunali.

Art. 16-Convocazione

- 1 La convocazione delle commissioni avviene ad opera del loro presidente; l'avviso di convocazione deve pervenire ai commissari almeno tre giorni prima della data fissata, oppure, in caso di urgenza, entro 24 ore.
- 2 La prima convocazione successiva all'istituzione della commissione è disposta dal presidente del consiglio; qualora successivamente all'elezione del presidente della commissione questi indugi alla convocazione delle successive sedute, il presidente del consiglio, su richiesta di un gruppo consiliare, ne dispone d'ufficio la convocazione.
- 3 Le riunioni delle commissioni sono aperte al pubblico; il presidente della commissione tuttavia, sentito il parere dei commissari, può disporre che la seduta si svolga a porte chiuse, quando sussistano ragioni di opportunità.

Art. 17-Validità delle sedute delle commissioni

- 1 Per la validità delle sedute delle commissioni, è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. La presenza del numero legale è accertata dal presidente della commissione che ne dà atto nel verbale.
- 2 Qualora si accerti la mancanza del numero legale, è facoltà del presidente rinviare di 30 minuti la seduta; trascorso tale intervallo senza che si sia raggiunto il numero legale, il presidente toglie la seduta disponendo una nuova convocazione ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.
- 3 Qualsiasi consigliere comunale può partecipare, anche se non membro, alle riunioni delle commissioni, senza diritto di voto e di intervento. A questo scopo, è fatto obbligo al presidente della commissione inviare copia della convocazione a ciascun capogruppo, il quale si farà carico di informarne i membri del proprio gruppo.
- 4 Il sindaco e gli assessori esterni partecipano alla riunione delle commissioni anche di loro iniziativa, senza diritto di voto e di intervento.

Art. 18-Valore delle commissioni e loro poteri

- 1 Le relazioni ed i pareri delle commissioni hanno natura puramente consultiva e non possono in alcun modo vincolare il consiglio comunale nelle sue determinazioni.
- 2 Tali relazioni e pareri vengono trasmessi alla giunta comunale e presentate al consiglio comunale.
- 3 Ai fini del loro lavoro, le commissioni ed i singoli commissari possono chiedere

notizie, accedere agli archivi comunali, consultare atti e documenti nonché di ottenere tutte le informazioni utili dagli uffici comunali, secondo quanto disposto dall'art. 16 comma 3 dello statuto comunale.

- 4 E' riconosciuto alle commissioni la facoltà di svolgere un'azione propositiva; in tal caso le proposte verranno esaminate dagli organi competenti, con l'obbligo, da parte della giunta comunale, di esprimere un parere sulla proposta.
- 5 Qualora richiesta di un parere da parte della giunta comunale, la commissione deve esprimersi entro 10 giorni dalla richiesta; se questa proviene dal consiglio comunale, il termine è di 20 giorni. Trascorsi tali termini, gli organi procedono alle rispettive deliberazioni anche in assenza del parere richiesto.

Art. 19-Relatori

- 1 E' fatto obbligo inderogabile a ciascuna commissione, esaurito l'esame di una questione, affidare al presidente della commissione o ad altro commissario, il compito di riferire al consiglio comunale redigendo inoltre una relazione inoltrata ai capigruppo consiliari.
- 2 Qualora la relazione finale della commissione sia stata approvata nel suo seno a maggioranza, è facoltà della minoranza nominare un proprio relatore che illustri in consiglio comunale la posizione della minoranza, redigendo un supplemento di relazione che costituisce parte integrante del documento finale della commissione.
- 3 Una volta all'anno il presidente della commissione è tenuto ad illustrare al consiglio comunale l'attività svolta dalla commissione; in caso di sua inerzia, il presidente del consiglio comunale nomina un commissario relatore per adempiere a tale compito.

Art. 20-Commissioni di inchiesta

- 1 Per la costituzione delle commissioni di inchiesta trovano applicazione, per quanto compatibili, le norme di cui agli articoli precedenti.
- 2 Con l'atto costitutivo della commissione vengono disciplinati l'oggetto, i limiti e le procedure di indagine.
- 3 La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune ed ha la facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti comunali nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

Art. 21-Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune

- 1 Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, comma 8 del D. Lgs. 267/2000.
- 2 E' di competenza consiliare l'individuazione degli indirizzi per la nomina di rappresentanti del consiglio comunale presso aziende ed enti secondo il disposto dell'art. 42 comma 2 lettera m) del D. Lgs. 267/2000.
- 3 Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
- 4 Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la minoranza, si procede attraverso la votazione dei nominativi proposti dai singoli gruppi.

CAPO III

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 22-Diritti di informazione dei consiglieri comunali

- 1 I consiglieri comunali in carica hanno diritto:
 - a) di prendere visione di atti e documenti, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato, anche da enti, istituzioni ed aziende dipendenti, così come previsto dall'art. 16 comma 3 dello statuto comunale;
 - c) di ottenere copia di atti e documenti d'archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.
- 2 I consiglieri comunali di pregressi mandati, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.
- 3 I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti debbono fare richiesta direttamente al responsabile del servizio.
- 4 Per agevolare il compito istituzionale dei consiglieri, una copia di tutte le deliberazioni e delle determinazioni dovrà essere depositata presso l'ufficio di segreteria, a disposizione dei consiglieri.
- 5 Le copie rilasciate non sono assoggettabili all'imposta di bollo, né a qualsiasi altro diritto o rimborso di spesa.

Art. 23-Rilascio di copia delle deliberazioni

- 1 I consiglieri comunali possono ottenere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta anche prima che le stesse siano divenute esecutive.
- 2 In relazione al disposto dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000, copia delle deliberazioni della giunta comunale dovrà essere messa a disposizione di tutti i consiglieri dal primo giorno non festivo successivo alla data di trasmissione dell'elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 24-Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri

- 1 Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.

CAPO IV

DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25-Diritto di iniziativa

- 1 I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno di consiglio.
- 2 Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune.
- 3 Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
- 4 Ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 ogni consigliere comunale ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art. 26-Diritto di presentare mozioni

- 1 La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere o ad impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
- 2 Le mozioni devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al presidente del consiglio e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare. Questa deve avere entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio.
- 3 Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 15 minuti ed ha 5 minuti di tempo per la replica.

Art. 27-Mozione di sfiducia

- 1 Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2 Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina del commissario ai sensi dell'art. 141 D. Lgs. 267/2000.

Art. 28-Diritto di presentare interpellanze

- 1 L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
- 2 Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 29-Diritto di presentare interrogazioni

- 1 I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
- 2 L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o ad un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se o quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
- 3 Il consigliere che intende rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indirizzandola al presidente del consiglio indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di tale indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
- 4 Il sindaco, o l'assessore delegato, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dispone:
 - a) di dare immediata risposta orale in corso di seduta se ritiene di avere tutti gli elementi utili e necessari e l'interrogante non abbia richiesto risposta scritta;
 - b) di fornire risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione. Tale risposta va inoltrata previo protocollo al domicilio eletto dall'interrogante e per conoscenza al presidente del consiglio il quale, al primo consiglio comunale utile deve dare in aula lettura della risposta. Ricevuta la risposta dal sindaco o dall'assessore, sia verbale che scritta, l'interrogante dispone di cinque minuti di tempo per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto della risposta.
- 5 Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego per iscritto all'interrogante e per conoscenza al presidente del consiglio. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tale caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

Art. 30-Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

- 1 Qualora il presidente del consiglio ritenga che mozioni, interrogazioni ed interpellanze presentate abbiano identità d'oggetto oppure siano strettamente connesse, ne dispone con provvedimento motivato la riunione della trattazione e della discussione.
- 2 Il presidente del consiglio, valutata la complessità della materia e uditi i capigruppo, decide la modalità di trattazione, i tempi concessi a ciascun consigliere che ha presentato la mozione, l'interrogazione e l'interpellanza nonché i tempi a disposizione del sindaco o dell'assessore delegato per i vari interventi.

Art. 31-Ordini del giorno

- 1 Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali, internazionali, che investono problemi sociali di carattere generale.

CAPO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO-ORDINE DEL GIORNO

Art 32-Convocazione del consiglio comunale

- 1 Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.
- 2 L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - b) il giorno, l'ora e la sede dell'adunanza;
 - c) l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - d) l'ordine del giorno.
- 3 Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio comunale in un termine superiore a 20 giorni, quando lo chieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 33-Distinzione delle sedute. Definizioni

- 1 Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in ordinarie, straordinarie, urgenti, pubbliche e segrete.
- 2 Sono sedute ordinarie le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il rendiconto di gestione, approvazione delle linee programmatiche di mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 2 dello statuto comunale. Sono sedute straordinarie tutte le altre.
- 3 Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del requisito dell'assoluta urgenza.
- 4 Le sedute del consiglio comunale sono di norma pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che importano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 34-Validità delle sedute

- 1 Le sedute consiliari sono valide quando è presente la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco, secondo il disposto dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 35-Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

- 1 Le proposte da trattare in consiglio possono essere avanzate in qualsiasi momento per iscritto anche da un singolo consigliere, ma possono essere non accolte dal presidente, quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il presidente deve comunicare i motivi del diniego per iscritto al proponente.
- 2 Il consigliere proponente può nella prima seduta consigliare utile, chiedere che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di convocazione.

Art. 36-Avvviso di convocazione – Modalità e termini

- 1 L'avviso di convocazione deve essere trasmesso a ciascun Consigliere esclusivamente a mezzo PEC fornita dall'Amministrazione Comunale:
 - a) per le sedute ordinarie, almeno cinque giorni prima;
 - b) per le sedute straordinarie, almeno tre giorni prima;
 - c) per le sedute urgenti, almeno 24 ore prima.
- 2 Il giorno di consegna non viene computato.
- 3 Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, a dichiarare all'Ufficio Segreteria il proprio recapito tramite PEC.
- 4 L'eventuale integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri via PEC secondo le modalità di cui ai precedenti commi e deve essere effettuata almeno ventiquattro ore prima della seduta del consiglio.

Art. 37-Ordine del giorno

- 1 L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli argomenti da trattare in ciascuna seduta ordinaria e straordinaria del consiglio ed è composto e sottoscritto dal presidente del consiglio.
- 2 Nell'ordine di redazione e trattazione hanno la precedenza:
 - a) le comunicazioni del presidente e del sindaco;
 - b) le interrogazioni;
 - c) le mozioni;
 - d) le interpellanze;
 - e) l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
 - f) le proposte delle autorità governative;
 - g) le proposte dell'autorità regionale;
 - h) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - i) le proposte del sindaco, degli assessori, dei consiglieri;
 - j) gli affari da discutere in seduta segreta.
- 3 Quando motivi di urgenza o di opportunità lo richiedano l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato su proposta di qualsiasi membro del consiglio e con l'assenso di questo.

Art. 38-Regime di pubblicità

- 1 L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere affisso nell'albo pretorio del comune nonché nelle frazioni almeno il giorno prima dell'adunanza.
- 2 Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini, così come previsto

- dall'art. 12 comma 7 dello statuto comunale, copia dell'avviso di convocazione va distribuito presso pubblici locali quali bar, circoli, esercizi commerciali presenti su tutto il territorio comunale con utile anticipo rispetto la data dell'adunanza.
- 3 Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza ed attualità il presidente del consiglio dispone l'affissione di pubblici manifesti presso gli appositi impianti di pubblica affissione nonché nei luoghi di pubblica frequentazione che ritiene opportuni.
 - 4 L'avviso di convocazione è inviato, a cura della segreteria, nei termini previsti dall'art. 34 comma 1 del presente regolamento:
 - a) all'organo di revisione;
 - b) ai responsabili dei servizi;
 - c) agli organi di informazione aventi corrispondenti nel territorio comunale.

Art. 39-Deposito degli atti per la consultazione

- 1 Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate presso l'ufficio segreteria almeno quattro giorni prima della seduta in caso di sedute ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sedute straordinarie ed almeno 12 ore prima in caso di sedute convocate d'urgenza, secondo il disposto dell'art. 12 comma 8 dello statuto comunale.
- 2 I consiglieri hanno pieno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
- 3 All'inizio della riunione del consiglio comunale le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 40-Registrazioni audiovisive

- 1 E' facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
- 2 Qualora la ripresa venga disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti.
- 3 I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

CAPO VI

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 41-Disciplina delle adunanze

- 1 I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.
- 2 Il presidente, quando ritenga sussistano ragioni di opportunità, ha la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
- 3 Il presidente, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'allontanamento dalla sala della persona o delle persone che turbano l'ordine, anche ricorrendo alla forza pubblica. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha la facoltà di ordinare che la sala sia sgombrata nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta.
- 4 Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata della seduta.
- 5 La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente, e solo dopo che la seduta sia stata sospesa o tolta.
- 6 Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile, la presidenza è assunta dal vicepresidente o, in sua assenza o impossibilità, dal consigliere anziano.
- 7 Ai fini del presente regolamento, è consigliere anziano il consigliere non candidato a sindaco e non assessore che abbia conseguito il maggior numero di preferenze.
- 8 Il presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica, al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

Art. 42-Persone ammesse nella sala delle adunanze

- 1 Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala ove si tiene la riunione. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
- 2 Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli addetti al servizio nonché ai funzionari del comune ed alla polizia municipale, potrà comunque a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.
- 3 Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio riservato al pubblico.
- 4 Ai rappresentanti della stampa è vietato, in corso di seduta, qualsiasi contatto con i consiglieri.
- 5 Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione e disapprovazione.

Art. 43-Segreteria dell'adunanza

- 1 Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione.

- 2 In caso di sua assenza o impedimento, il presidente provvede alla nomina di altro funzionario comunale con funzioni di segretario verbalizzante.
- 3 Il segretario può farsi assistere da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
- 4 Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'aula eseguito l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
- 5 Nel caso in cui il segretario comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 44-Scrutatori

- 1 Dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete ed all'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
- 2 La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
- 3 Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo ulteriore decisione del consiglio comunale.

CAPO VII

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 45-Dei posti e degli interventi

- 1 I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, a capo scoperto, rivolti al presidente ed ai consiglieri.
- 2 I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi.
- 3 La durata degli interventi dei consiglieri, relativamente al punto in discussione non può eccedere i dieci minuti; per l'eventuale replica o approfondimento il consigliere ha a disposizione ulteriori cinque minuti.
- 4 In occasione delle sedute di bilancio, i tempi di cui al comma precedente sono raddoppiati.

Art. 46-Ordine dei lavori-Sedute deserte.

- 1 I lavori del consiglio iniziano all'ora indicata nell'avviso di convocazione, verificato, da parte del presidente, il raggiungimento del numero legale.
- 2 Se, trascorsa un'ora, non viene raggiunto il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale deve essere anche data menzione dei consiglieri assenti giustificati.
- 3 I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le opportune determinazioni.
- 4 Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente ha la facoltà di sospendere i lavori fino a 30 minuti oppure di rinviare la seduta.
- 5 Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati secondo le modalità previste dall'art. 36 del presente regolamento.

Art. 47-Inizio dei lavori

- 1 Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni del presidente hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente sia gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato, salvo diversa indicazione del presidente.
- 2 Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3 Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per la celebrazioni di eventi e per commemorazioni di grave importanza.

Art. 48-Comportamento dei consiglieri

- 1 Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti gli atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno.
- 2 Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti, non si attiene alle disposizioni del presidente in ordine alla conduzione dei lavori, il presidente lo richiama per la prima volta.
- 3 Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione del punto dell'ordine del giorno in discussione, dandone atto nel processo verbale.

Art. 49-Fatto personale

- 1 E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
- 2 La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale viene temporaneamente sospesa dal presidente.
- 3 Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo ed il presidente decide se sussiste o meno il fatto.
- 4 Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque di discuterli.

Art. 50-Pregiudiziali e sospensive

- 1 La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
- 2 La questione sospensiva si ha quando viene richiesto rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essa essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3 Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide sulla proposta con voto palese.
- 4 E' facoltà di ciascun gruppo chiedere, a mezzo del capogruppo o di altro consigliere che ne fa le funzioni, in corso di discussione, la sospensione della seduta al presidente, il quale, valutata la richiesta, può disporre la sospensione della seduta per un tempo non superiore ai quindici minuti.

Art. 51-Partecipazione dell'assessore non consigliere

- 1 L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del D.Lgs. 267/2000 partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tale scopo dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.
- 2 La partecipazione alle adunanze dell'assessore esterno non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la validità della seduta.

Art. 52-Adunanze consiliari aperte

- 1 Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, indice adunanze consiliari aperte, dando le opportune disposizioni al fine di ottemperare al disposto dell'art. 38 comma 3 del presente regolamento in materia di pubblicità delle sedute.
- 2 Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare.
- 3 In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali da essi rappresentati.
- 4 Gli interventi di soggetti diversi dai consiglieri in consiglio comunale sono limitati esclusivamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali sono espressamente previsti e chiaramente indicati.

Art. 53-Chiusura della discussione

- 1 Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
- 2 Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa rinviata o respinta.
- 3 Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per brevi dichiarazioni di voto, da formularsi in un tempo non superiore a cinque minuti per ciascun intervento.
- 4 La discussione si conclude con la votazione.

Art. 54-Chiusura della seduta-Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

- 1 Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
- 2 Qualora non possa ultimarsi per qualsiasi ragione la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
- 3 La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve avere luogo la successiva adunanza è presa dal presidente.
- 4 l'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori della seduta sospesa deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri entro 24 ore prima della data della riunione del consiglio.

CAPO VIII

DELLE VOTAZIONI

Art. 55-Sistemi di votazione

- 1 L'espressione del voto è normalmente palese; i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.
- 2 Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la legge, lo statuto o il regolamento espressamente lo prescrivano.
- 3 La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno tre consiglieri. Per questa votazione, il presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il segretario procede quindi alla chiamata nominale dei consiglieri, gli scrutatori controllano i voti ed il presidente proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
- 4 La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova. Il presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
- 5 La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede consegnate ed annullate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 56-Ordine della discussione e della votazione

- 1 La discussione di ciascun argomento, dopo l'illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:
 - a) discussione generale;
 - b) eventuale discussione particolareggiata su capi, articoli o voce dell'oggetto.
- 2 l'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
 - b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo, secondo la valutazione del presidente uditi i capigruppo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli ovvero quando la votazione venga richiesta da almeno tre consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
- 3 Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione senza altre formalità se non quelle previste dalla legge.

Art. 57-Annullamento o rinnovazione della votazione

- 1 Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
- 2 L'irregolarità può essere accertata dal presidente oppure essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

Art. 58-Interventi nel corso della votazione

- 1 Iniziativa la votazione, questa non può essere interrotta e non può più essere concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 59-Mozioni d'ordine

- 1 Si definisce mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più consiglieri
- 2 Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il presidente, il quale, se lo ritiene opportuno, può sentire i capigruppo.

Art. 60-dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

- 1 Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
- 2 Sono altresì inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio nel corso della seduta.
- 3 Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste il presidente consulta il consiglio, che senza ulteriore discussione, decide per alzata di mano.
- 4 Sono infine improcedibili ed inammissibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 61-Dichiarazioni di voto

- 1 Prima della votazione, anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettifiche.
- 2 Ciascun consigliere ha anche diritto di fare inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
- 3 Il tempo concesso a ciascun consigliere per le dichiarazioni di voto non può superare i cinque minuti.

Art. 62-Computo della maggioranza.

- 1 Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che raddoppiato dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
- 2 Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. In alcun caso, se non previsto espressamente dalla legge, si può procedere a ballottaggio.
- 3 Se si procede a votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.
- 4 Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi quest'ultime quali schede nulle.
- 5 Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e contrari, non può dirsi né approvato né respinto; esso è solo inefficace e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 63-Verbale delle sedute-Contenuto e firma

- 1 Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
- 2 I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
- 3 Nei verbali deve essere fatto constatare se le deliberazioni siano state assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione adottata.
- 4 Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose;
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume;
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati.
- 5 Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie e di altri consiglieri; in tale caso l'interessato dovrà dettare lentamente il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
- 6 Ogni consigliere ha il diritto di vedere annotate a verbale le motivazioni del suo voto.
- 7 I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 64-Approvazione del verbale della seduta precedente

- 1 Il presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
- 2 Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
- 3 Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
- 4 Qualora sul verbale non siano fatte osservazioni, il presidente lo mette senza ulteriori formalità in votazione; se invece sono proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
- 5 La votazione dei verbali avviene sempre per alzata di mano.
- 6 L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
- 7 Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta con la stessa procedura, con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.

Art. 65-Comunicazione delle decisioni del consiglio

- 1 Il segretario comunale deve comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

- 2 Il segretario comunale deve inoltre trasmettere entro tre giorni, agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni munite della dichiarazione di esecutività.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66-Interpretazione del regolamento

- 1 Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al presidente.
- 2 Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla conferenza dei capigruppo.
- 3 Qualora nella conferenza dei capigruppo questi, insieme al presidente del consiglio, non raggiungano l'unanimità circa l'interpretazione della norma, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide in via definitiva, con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
- 4 Le eccezioni sollevate dai consiglieri in corso di seduta, relative all'interpretazione del regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente, il quale decide se tali eccezioni sono ammissibili. Qualora decida di ammettere l'eccezione, il presidente sospende brevemente la seduta e consulta i capigruppo ed il segretario comunale per esaminare e risolvere in corso di seduta le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza, Nei giorni immediatamente successiva attiva la procedura di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 67-Pubblicità del regolamento

- 1 Copia del presente regolamento deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché esso ne possa prendere visione in ogni momento, anche durante le sedute del consiglio comunale.

Art. 68-Diffusione del presente regolamento

- 1 Copia del presente regolamento deve essere consegnato, a cura dell'ufficio di segreteria, a tutti i consiglieri comunali neoeletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione.

Art. 69-Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.